

PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI BENCHMARK DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR") ed all'art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito "Decreto"), il presente documento rappresenta il "**Piano di sostituzione**" dei tassi nei prodotti indicizzati (di seguito "Piano di sostituzione"), ossia indica le azioni che la CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A. (di seguito "Banca") intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti con la Clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

2. INTRODUZIONE AI TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO (COSIDDETTI "BENCHMARKS")

Con il termine "benchmark" si intende un parametro di riferimento attraverso il quale le società finanziarie valutano le performance di un investimento. Nello specifico, i tassi benchmark ricoprono un ruolo di fondamentale importanza all'interno del sistema finanziario in quanto vengono utilizzati per determinare il prezzo della maggior parte degli strumenti finanziari.

3. L'ART. 118-BIS DEL TESTO UNICO BANCARIO (TUB)

L'art. 118-bis del TUB disciplina le modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione in caso di variazione sostanziale di un indice di riferimento o della cessazione dello stesso. L'obiettivo è garantire la continuità e la trasparenza dei contratti finanziari, prevenendo incertezze sulla validità ed eseguibilità dei contratti stessi.

4. PIANO DI SOSTITUZIONE: METODOLOGIA

L'art. 118-bis TUB produce i suoi effetti sia sulla contrattualistica già sottoscritta dalla clientela sia sui nuovi contratti.

Nel valutare la possibilità di predeterminare contrattualmente un indice di riferimento alternativo (cd. tasso di riserva) all'indice dismesso da sostituire, la Banca ha evidenziato il rischio che gli indici di riferimento e i relativi tassi di riserva eventualmente convenuti contrattualmente possano, nel corso del tempo, divergere in maniera significativa e inaspettata e, di conseguenza, possano non rispecchiare più la medesima realtà economica sottostante o condurre a risultati inaccettabili in termini commerciali per entrambe le parti contrattuali. Tali casi potrebbero includere, ad esempio, l'ampliamento significativo, nel corso del tempo, del divario tra l'indice di riferimento e i tassi di riserva convenuti contrattualmente.

Trattandosi di scenari imprevedibili che potrebbero affiorare in molteplici situazioni, la Banca ha scelto di adottare un approccio equilibrato che tendesse ad evitare il più possibile l'incertezza del diritto, contenziosi eccessivi e, di conseguenza, potenziali effetti negativi per la propria clientela, con possibili ripercussioni negative anche sulla propria immagine.

In tale ottica, coerentemente alla possibile sostituzione per legge dell'indice dismesso, la Banca ha scelto di non indicare preventivamente un tasso di riferimento alternativo all'indice che potrebbe, in futuro, essere dismesso, ma ha, al suo posto, preferito indicare alla sua clientela il procedimento da seguire per la sua determinazione, procedimento che la Banca ha deciso di ancorare oggettivamente a quelle che saranno le specifiche indicazioni delle Autorità *pro tempore* competenti (ad oggi, la Commissione Europea) alla designazione dell'indice sostitutivo del benchmark dismesso.

Con tale opzione la Banca ha inteso assicurarsi che i suoi contratti siano il più possibile coerenti con le previsioni originarie in modo tale che qualora le clausole di riserva (cd. fallback) trovassero applicazione questi contratti risultino indicizzati ad un tasso trasparente ed equo.

5. PIANO DI SOSTITUZIONE: MODALITA' DI SOSTITUZIONE

Per le ragioni sopra esposte, la Banca ha previsto, rispettivamente, che:

1. in assenza di diverso accordo scritto con la propria clientela, nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del relativo rapporto, l'indice di riferimento sulla base del quale viene calcolato il tasso contrattualmente previsto non sia temporaneamente disponibile, qualora lo stesso cessi di essere fornito o ne venga dichiarata la non rappresentatività da parte di un'Autorità pro tempore competente, lo stesso verrà sostituito con il relativo indice di sostituzione individuato dalle stesse Autorità competenti ai sensi della normativa *pro tempore vigente*, nei medesimi termini e condizioni stabilite dal relativo provvedimento emanato dalle stesse Autorità.
2. in tal caso, nelle ipotesi in cui l'Autorità competente indichi più di un indice di sostituzione tra loro alternativi rispetto all'indice di riferimento da sostituire, l'indice di sostituzione determinato per il relativo rapporto è individuato nel primo indice, in ordine espositivo, indicato nella lista delle possibili alternative individuate nel provvedimento dell'Autorità competente.
3. nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità competente non indichi la data di sostituzione, quest'ultima è fissata al primo giorno del mese successivo alla data in cui l'indice di riferimento da sostituire ha effettivamente cessato di essere fornito, non è più rappresentativo o comunque ha cessato di essere disponibile ai sensi della normativa pro tempore vigente.
4. da ultimo, nel caso in cui, pur verificandosi uno dei casi di cui sopra, l'Autorità pro tempore competente non abbia provveduto o abbia provveduto in ritardo all'emanazione del provvedimento con il quale individua il relativo indice di sostituzione, ovvero in ogni altro caso in cui l'indice di riferimento non sia, anche solo temporaneamente, utilizzabile, il tasso contrattualmente previsto per il relativo rapporto è individuato nell'ultimo tasso applicato al rapporto prima che l'indice di riferimento non fosse più utilizzabile; tale condizione rimane valida fino a che l'Autorità competente non abbia provveduto all'emanazione del provvedimento con il quale individua il relativo indice di sostituzione o lo abbia dichiarato nuovamente utilizzabile, o, in loro assenza, fino al termine di durata del relativo rapporto.

6. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DEL PIANO DI SOSTITUZIONE IN VIGORE

Il presente Piano di Sostituzione è pubblicato sul nostro sito web <https://www.carifermo.it/trasparenza>. Gli aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente alla cliente tramite apposita informativa e pubblicate sul nostro sito. Detto Piano di Sostituzione sostituisce integralmente ogni Nostra precedente comunicazione sul medesimo oggetto precedentemente pubblicata sul nostro sito o comunque inviatavi personalmente.

7. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLE MODIFICHE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Qualora si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, la Banca informerà il Cliente entro 30 giorni. La modifica si intenderà approvata se la Banca non riceverà comunicazione di recesso entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di modifica.

8. DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE

In caso di modifica dell'indice di riferimento, il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.